

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA**  
**VALUTAZIONE DEI TITOLI**

La Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 220/2001, i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente di punti 100 da ripartire come segue:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per la valutazione dei Titoli sono ripartiti così come segue:

- titoli di carriera: 15
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2
- curriculum formativo e professionale: 10

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- Punti 30 per la prova scritta;
- Punti 20 per la prova pratica;
- Punti 20 per la prova orale;

La Commissione valuterà solo i titoli presentati secondo le modalità prescritte dal bando.

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei titoli.

**TITOLI DI CARRIERA MAX PUNTI 15**

- Servizio reso presso Pubbliche Amministrazioni di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo a concorso – o in qualifiche corrispondenti o superiori: **punti 1,20 per anno**
- Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso ed è fissato dalla Commissione: **punti 0,60 per anno**
- Qualora non sia specificata la categoria sarà considerata quella inferiore.

Per la valutazione dei titoli di carriera la Commissione deve inoltre attenersi ai seguenti principi indicati dall'art. 11 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001:

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
- 3) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di

cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 220 del 27/03/2001:

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli artt. 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;
- i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26/02/1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10/07/1960 n. 735;
- il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10/07/1960 n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1 dell'art. 22 del citato D.P.R. 220 del 2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24/12/86 n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso; analogamente il periodo di servizio civile viene valutato qualora durante il servizio si siano svolte mansioni riconducibili al profilo messo a concorso. Il servizio militare di leva e il servizio civile qualora non siano riconducibili al profilo a concorso non saranno valutati.

### **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX PUNTI 3**

Il titolo di studio che costituisce requisito di ammissione al concorso non sarà valutato.

- Lauree magistrali / vecchio ordinamento: punti 1,000
- Laurea triennale attinente: punti 0,600
- Laurea specialistica attinente: punti 0,400

- Dottorato di ricerca attinente: punti 0,700

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI MAX PUNTI 2**

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e, secondo quanto stabilito dal bando, devono essere allegare alla domanda pena la mancata valutazione.

Le pubblicazioni attinenti saranno valutate secondo i criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 220/2001.

Saranno valutate tutte le pubblicazioni prodotte durante l'intero periodo formativo.

La Commissione stabilisce pertanto i seguenti punteggi:

- Pubblicazione su rivista internazionale: punti 0,500
- Pubblicazione su rivista nazionale: punti 0,300

### **CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE MAX PUNTI 10**

Ai sensi dell'art. 11 punto del D.P.R. 220/2001 nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici.

Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nell'ambito di quanto sopra, la Commissione decide di attenersi ai seguenti parametri valutativi:

- Corsi, convegni, congressi attinenti 1 giorno: punti 0,010
- Corsi, convegni, congressi attinenti superiori a 1 giorno: punti 0,050
- Corsi, convegni, congressi attinenti pari o superiori a 40 ore: punti 0,3
- Master attinenti per anno: punti 0,500
- Attività attinente in qualità di dipendente presso aziende private punti 0,700 per anno
- Borse di studio/Assegnista di Ricerca in profilo attinente presso P.A: punti 0,600 per anno
- Consulenze/Contratti a progetto, co.co.co, presso P.A. o aziende private  
punti 0,500 per anno
- Tirocinio, volontariato e stages: punti 0,200 per anno
- Docenza presso PA o privati attinente superiore a 1 giorno punti 0,050

Per la valutazione dei periodi di borsa di studio, di co.co.co. etc. la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
- qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Non saranno valutati i corsi relativi alla sicurezza sul lavoro, ai processi e al sistema di gestione della qualità e i corsi di lingua straniera.

Ogni altra attività non prevista nella suddetta casistica sarà valutata con equo riferimento.

La Commissione valuterà i titoli presentati nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000) così come specificate nel bando di concorso. Le dichiarazioni non esaustive e comunque tali da non fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione comporteranno una valutazione ridotta o una non valutazione del titolo così come specificato nel bando di concorso.